

....., lì ././....

Timbro
dell'Ente

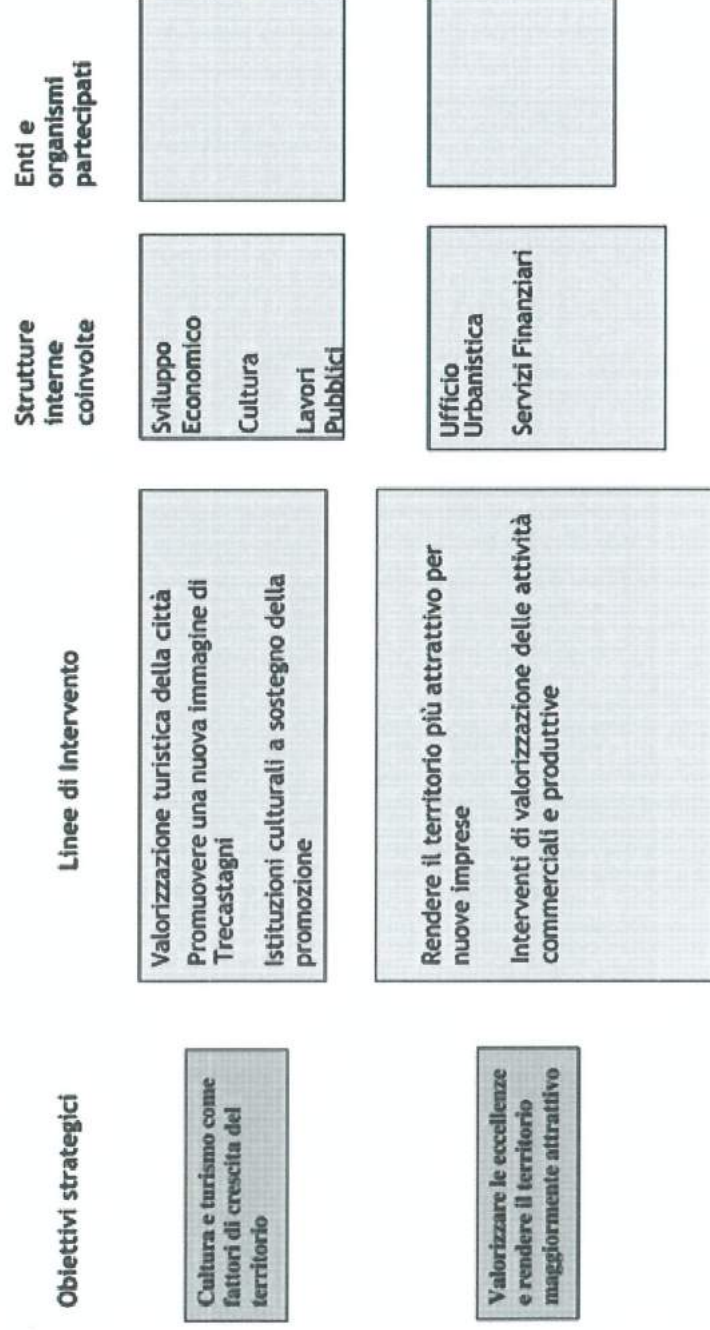
Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Ambito strategico- Città da promuovere



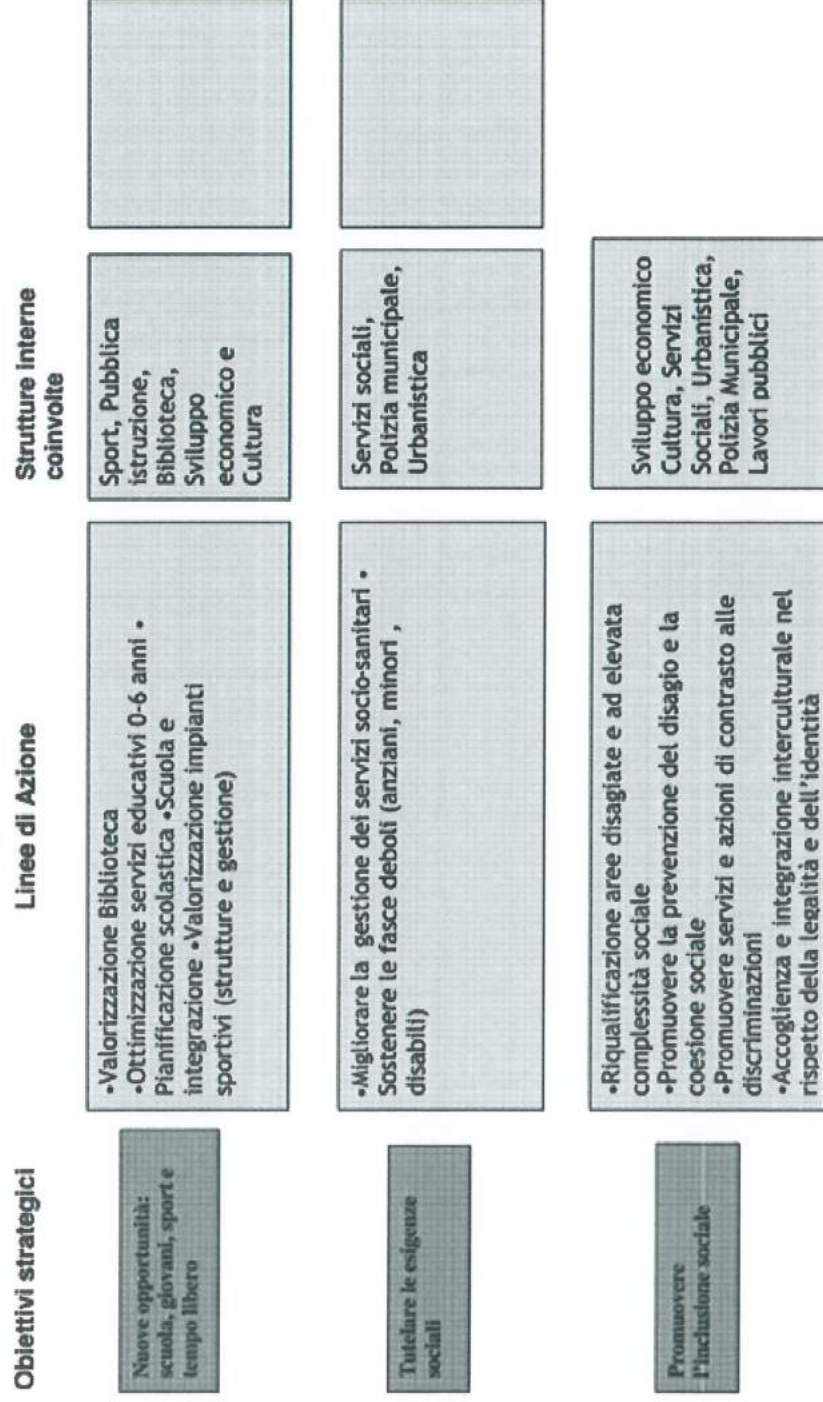
Ambito strategico- Città Smart

Obiettivi strategici	Linee di intervento	Strutture interne coinvolte	Enti e organismi partecipati
Territorio integrato	• Programmazione integrata • Gestione associata come modalità integrata di erogazione dei servizi	Urbanistica, Ced	
Mobilità sostenibile	• Potenziare modalità di spostamento alternative in particolare con le piste ciclabili • Manutenzione del patrimonio stradale	Ced Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione	
Ambiente migliore	• Riduzione inquinamento • Ottimizzazione e progressiva riqualificazione verde pubblico • Riuso e raccolta differenziata	Urbanistica	

Ambito strategico- Città da vivere

Obiettivi strategici	Linee di intervento	Strutture interne coinvolte
Un centro storico più bello e vivibile	• Riqualificazione centro storico (decoro urbano) • Rivitalizzazione centro storico (apertura nuove attività)	Urbanistica, Lavori pubblici
Valorizziamo le periferie	• Riqualificazione periferie	LL. PP. Urbanistica, Sviluppo Economico e Cultura
Sicurezza, legalità, equità	• Garantire l'equità • Garantire la sicurezza del territorio e delle persone	Polizia municipale, Servizi Sociali, Urbanistica Pubblica istruzione, Servizi finanziari

Ambito strategico- Città per tutti



Ambito strategico- Città innovativa, trasparente ed efficiente

Obiettivi strategici

Amministrazione digitale

Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente

Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza

Linee di Azione

• Sviluppo Agenda Digitale (banda larga, estensione wi-fi, servizi on line, dematerializzazione, • Anagrafe Comunale degli immobili come base informativa per la conoscenza del territorio

• Migliorare la gestione delle risorse economico, finanziarie, patrimoniali
• Governance partecipate
• Sviluppo strumenti di conoscenza a supporto delle decisioni
• Valorizzazione e sviluppo del personale
• Semplificazione e miglioramento dell'organizzazione interna
• Garantire servizi efficaci, efficienti e di qualità la qualità dei servizi erogati

• Cittadinanza attiva: percorsi partecipativi e strumenti di ascolto dei cittadini • Trasparenza e integrità della PA

Strutture interne coinvolte

Servizi informativi, Governo del territorio, Statistica, Affari istituzionali, Servizi demografici

Servizi finanziari, Personale, Staff direzione Generale, Partecipate, Gare e Provveditorato, Affari istituzionali e sportello Europa, Patrimonio, Servizi informativi, Governo del territorio, Lavori pubblici, Urbanistica

Comunicazione, Servizi demografici e decentramento, tutti i servizi



Obiettivi strategici per Missione di bilancio

Missione	Obiettivo strategico
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Amministrazione digitale
	Pubblica amministrazione snella, efficace ed efficiente
	Apriamo il comune ai cittadini: partecipazione e trasparenza
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza, legalità, equità
Istruzione e diritto allo studio	Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Cultura e turismo come fattori di crescita del territorio
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Nuove opportunità: scuola, giovani, sport e tempo libero
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Ambiente migliore
Trasporti e diritto alla mobilità	Mobilità sostenibile
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tutelare le esigenze sociali
	Nuove opportunità: scuola, giovani e sport
	Promuovere l'inclusione sociale
Sviluppo Economico e competitività	Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il territorio maggiormente attrattivo

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

I — Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del

secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "supposta propria del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria .

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consigliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II — Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Trecastagni partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SRR – Catania area Metropolitana – società consortile per azioni;
2. Società consortile a.r.l. Gal terre dell'Etna e dell'alcantara;
3. Società SIE Srl ;
4. Società AciAmbiente in liquidazione;
5. Ato acque CT2 in liquidazione;
6. Società consortile Taormina Etna a r.l.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Trecastagni , oltre a far parte del Distretto socio sanitario D19 Gravina di CT capofila partecipa con i Comuni di Trecastagni , Pedara e Camporotondo per i servizi relativi alla centrale di committenza

L'adesione al Distretto e la partecipazione alla convenzione per la gestione associata della centrale di committenza, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III — Il Piano operativo di razionalizzazione

1. SRR Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti SRR – Catania area Metropolitana – società consortile per azioni . La Società è stata costituita il 9 luglio 2013 con atto notarile rogato dal notaio Grasso Andrea (rep. N. 8857) La durata è prevista fino al 2030

Il capitale sociale ammonta a 120.000 euro di cui euro 1649,79 in capo al comune di Trecastagni pari allo 1,3744%

La legge regionale n.9 del 2010, a seguito della soppressione degli Ato, ha individuato nelle Srr (società consortili di capitale) i soggetti giuridici

deputati a gestire in via esclusiva il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento.

Principali compiti delle Srr sono provvedere all'espletamento delle procedure per la scelta del gestore del servizio integrato dei rifiuti, esercitare attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento, trasmettere periodicamente alla Regione i dati sull'espletamento del servizio, esprimere parere sulla modifica e l'individuazione di zone idonee alla localizzazione degli impianti smaltimento, adottare il piano d'ambito e il relativo piano economico e finanziario.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della SRR, in quanto obbligatoria.

(perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

La quota di partecipazione societari poco significativa, in quanto pari a poco più dell'1%,

Numero degli amministratori: 3

2. Società consortile a r.l. GAL terre dell'Etna e dell'Alcantara

La Società è stata costituita il 5 dicembre 2009 con atto rogato dal notaio in Adriano Andrea Grasso rep 5796 racc 4122 ed ha per oggetto sociale programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale.

La Società è un consorzio di funzioni.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di GAL Srl essendo consorzio di funzioni

La quota di partecipazione societaria poco significativa, in quanto inferiore al 5-10%, pari a 4,17%, Si conclude l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio

2011 2012 2013

-27477 euro 33.210 euro -248 euro

Fatturato

2011 2012 2013

122074 euro 353323 euro 367914 euro

Stato Patrimoniale

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 49.000 42.500 35.000

B) Immobilizzazioni 2355,00 4.717 17.273,00

C) Attivo circolante	23653,00	1.596,375	1.103,819
D) Ratei e risconti	131.163	276	465
Totale Attivo	206.171,00	1.643,868	1.157,057

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	64.067,00	97279,00	97029
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	334	3131	6066
D) Debiti	141770	193347	201381
E) Ratei e Risconti	0	1350.111	852.581
Totale passivo	206.171	1.643.868	1.157.057

Conto Economico			
Conto Economico	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	122.074	353.323	367.914
B) Costi di produzione	-154312	-320343	-369268
Differenza	-32238	32980	-1354
C) Proventi e oneri finanziari	133	231	235
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	4628	-1	871
Risultato prima della imposte	-27477	33210	-248
Imposte	0	000	
Risultato d'esercizio	-27477	33210	-248

3. Società AciAmbiente in liquidazione

In data 30 dicembre 2000 è stata costituita tra la Provincia Regionale di Catania ed i Comuni di Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Santa Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea una società per azioni a partecipazione pubblica, con capitale interamente pubblico o misto ex art. 22 della legge 142/190, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e successive modifiche e integrazioni, denominata "ACIAMBIENTE S.P.A.

La società oggi in liquidazione ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O. , in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:

- a) raccolta differenziata;
 b servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.;
- c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive.

Anno 2013					
Denominazione Sociale	Partita IVA	Forma Giuridica	Anno di Costituzione	Numero	
Addetti	Risultato Economico	Ultimo Bilancio	Approvato	Voce B.4 del Conto Economico	Onere per Contratto di Servizio Percentuale di Partecipazione
2002	ACI/AMBIENTE S.p.A. in liquidazione	04022930871	Società S.p.A.		
13Euro					
137,00	Euro				
434.251,00	Euro				
48.000,00					
4,92%					

4. SIE .Servizi idrici

La Società Solidale consortile a responsabilità limitata è partecipata dal comune per il 0,28%.

Il capitale sociale ammonta ad € 520.000,00

Con deliberazione n. 4 del 24/01/2004 con la quale l'assemblea del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 – Acqua Catania ha deliberato l'affidamento diretto del servizio idrico integrato alla società mista a prevalente capitale pubblico, Servizi Idrici Etnei s.p.a.

Con sentenza n. 589 del 27/10/2006 del CGA, è stato annullato l'affidamento alla S.I.E. spa del servizio idrico integrato della provincia di Catania.

Risultato d'esercizio
 2011 2012 2013

193.461,00 euro 59.598,00 euro

5. Acoset s.pa

Trattasi di società partecipata a 4, 0327%

L'oggetto sociale è relativa al servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

La società gestisce servizi indispensabili.

L'obiettivo per l'anno 2015 è quello di impartire direttive per il rispetto del tetto di spesa sul personale comprese consulenze e sull'implementazione del piano di prevenzione della corruzione a corroborare il modello 231

il ruolo di Presidente è ricoperto dal Sig. Giuseppe Rizzo al quale viene corrisposto l'emolumento previsto dalla legge (il 70% del compenso del Sindaco di Catania); degli altri 4 componenti del Consiglio di Amministrazione soltanto il Sig. Ali' Giovanni percepisce un compenso lordo mensile di Euro 500,00 a titolo di rimborso spese forfettario mentre gli altri 3 componenti , Sigg.ri Adonia Gianpaolo, Cavalli Salvatore, Gibilisco Alfio Raffaele (essendo dipendenti dei Comuni Soci), secondo le disposizioni di legge vigenti, non percepiscono alcuna indennità.

Numero di direttori / dirigenti:N.1 DIRETTORE GENERALE; N.3 DIRIGENTI

Numero di dipendenti: 79

Risultato d'esercizio

2011 2012 2013

-1.469.678 357.789 -93.468.325

Fatturato (volume d'affari I.V.A.)

2011 2012 2013

16.158.283 17.337.064 16.923.063

Stato Patrimoniale

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	131.999.890	133.790.870	19.230.132
C) Attivo circolante	20.934.096	20.321.210	21.061.729
D) Ratei e risconti	6.671	10.148	48.336
Totale Attivo	152.940.657	154.122.228	40.340.197

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	127.704.980	128.797.955	12.360.230
B) Fondi per rischi ed oneri	0	600.000	1.479.108
C) Trattamento di fine rapporto	838.594	860.893	875.678
D) Debiti	24.397.083	23.863.380	25.625.181
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	152.940.657	154.122.228	40.340.197

Conto Economico

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	15.322.888	17.494.038	17.675.565
B) Costi di produzione	16.694.900	17.634.851	111.574.077
Differenza	-1.372.012	-140.813	-93.898.512
C) Proventi e oneri finanziari	-154.268	147.789	-108.472
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-6.982	-58.456	-90.804
E) Proventi ed oneri straordinari	213.623	702.175	892.280
Risultato prima delle imposte	-1.319.639	650.695	-93.205.508
Imposte	-150.039	-292.906	-262.817
Risultato d'esercizio	-1.469.678	357.789	-93.468.325

Voce b4 del conto economico NON ESISTE NON ESISTE NON ESISTE

Onere per contratto di servizio NESSUNO NESSUNO NESSUNO

Rapporto debito credito 1,17 1,17 1,22

Tipo di contabilità ORDINARIA ORDINARIA ORDINARIA

Eventuali modifiche sulla costituzione NESSUNA NESSUNA NESSUNA

6. ATO 2 Catania Acque in liquidazione

La società è un consorzio obbligatorio di funzioni e risulta in liquidazione. Commissario dott. Romano Giuseppe. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato "Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania", e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Risultato d'esercizio

2011 2012 2013

483.083,65 € 180.210, euro 579.865,14

7. Società consortile Taormina Etna in liquidazione

1) RAGIONE SOCIALE: Società Consortile Taormina Etna a.r.l in liquidazione.

2) MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- quota percentuale 0,09%

3) DURATA DELL'IMPEGNO: società in liquidazione

4) NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO: =

5) RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI

Risultato economico esercizio al 31.12.2010: € - 446.366,00 Risultato economico esercizio al 31.12.2011: € - 101.460,00 Risultato economico esercizio al 31.12.2012: € - 217.966,00

6) INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO:

Liquidatore: Dott. Salvatore Spatà

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

E' stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate che si intende rispettare e verificare a cura del settore competente.

Con l'entrata in vigore dell' art. 4 del decreto legge 06.07.2012 nr. 95, le società pubbliche in quanto organismi di diritto pubblico, sono state sottoposte ad una legislazione pubblicistica in ordine all'acquisto di beni, servizi, lavori e di riduzione della spesa del personale al fine di partecipare al processo di riduzione della spesa pubblica ed in particolare :

- controlli sulle forme di reclutamento del personale da parte delle società pubbliche;

- rispetto della normativa in materia di patto di stabilità interno, ad avvenuta emanazione dei decreti attuativi ;

- misure di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche (80%)

assunzioni di personale a tempo determinato (50%) e indeterminato (20%) , con effetto del consolidamento della spesa di personale con quella dell'ente locale ;

- applicazione del codice dei contratti pubblici e delle convenzioni tipo CONSIP ;

- 1' applicazione legge 241/1990 in materia di accesso agli atti gestionali, interni .

- adozione di carta dei servizi;

Le modalità di assunzione del personale sono regolate per effetto dell' art. 18, D.L. 25/06/2008, n. 112 e dell 'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 18 del d.l.112/2008, che ha stabilito che "le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

Analogamente, in termini di economicità , la gestione dei servizi è improntata ad un equilibrio economico finanziario coerente con la normativa di settore dettata in materia di patto di stabilità interno, ed oggi al pareggio di bilancio,.

OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE

Piano corruzione e controllo legittimità

Con il D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il legislatore ha rafforzato e accentrato i controlli interni ed esterni. Il segretario comunale, i responsabili dei servizi, il collegio dei revisori e la Corte dei conti unitamente alle amministrazioni locali sono i protagonisti della nuova sfida. Nella fase successiva oggetto di controllo di regolarità amministrativa sotto la direzione del segretario sono:

- 1) le determinazioni di impegno;
- 2) gli atti di accertamento di entrata e gli atti di liquidazione della spesa. Tali atti, ancorché espunti in sede di conversione in legge del decreto, di fatto si ripresentano sotto la voce *Altri atti*;
- 3) i contratti e altri atti amministrativi.

Gli obiettivi si riferiscono ad un arco temporale triennale

[illegible]

DESCRIZIONE ATTIVITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Piano di formazione							x						2016-2018
Corso di formazione anticorruzione												x	“

Emanazione Circolari esplicative delle novità legislative e procedurali

Ai fini della formazione continua dei responsabili è necessario che il Segretario invii circolari interpretative delle novità legislative ai Responsabili di settore

Indicatori

n. circolari

n. mail attività informativa

OBIETTIVI SETTORE aa.gg

Sistemazione ufficio Urp. l'Ufficio tecnico dovrà adeguare la stanza dell'attuale stato civile destinandola a URP
Acquisto segnaletica per gli uffici

PERSONALE	CAPO SETTORE
	GENOVESE GRAZIA

PASSERELLI ROSA
SPAZIANO GIOVANNA

Da anni si assiste a manovre di risanamento del bilancio pubblico da parte del governo nazionale che hanno pesantemente inciso sull'attività degli enti: dal 2008 ad oggi i Comuni hanno contribuito al contenimento della spesa e del debito; dal 2010 ad oggi la spesa dei Comuni è diminuita, mentre quella dello Stato è aumentata, confermando una discutibile ripresa del centralismo. Dal 2011 sono stati emanati in materia di enti locali oltre 60 provvedimenti, con grave danno della trasparenza e della efficienza della pubblica amministrazione. Il patto di stabilità interno ha provocato il crollo degli investimenti locali, che si sono più che dimezzati.

La legge di stabilità 2016 avvia per la prima volta un'inversione di tendenza: non sono previsti ulteriori tagli alle finanze comunali; si riconosce il ristoro, anche se non rispondente ai dati in possesso dell'Ente, delle mancate entrate derivanti dall'abolizione dell'IMU/TASI (prime case, macchinari imbullonati, terreni agricoli); viene meno il patto di stabilità interno, sostituito dall'obbligo di pareggio del bilancio di competenza finale, con una applicazione solo parziale, flessibile e ragionevole della legge 243/2012, ciò che consente di spendere le risorse disponibili in cassa, per finanziare investimenti e pagare le imprese. La svolta resta tuttavia incompleta, poiché mancano la semplificazione normativa e un assetto definitivo dei tributi propri. Per il 2016 infatti, con i trasferimenti a copertura dell'abolizione delle imposte sull'abitazione principale si riduce l'autonomia finanziaria degli enti e il riordino è di nuovo rinviato.

Inoltre la legge di stabilità 2016 ha fatto divieto di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, il che risponde certamente ad un'esigenza di coordinamento macroeconomico della manovra, ma limita l'autonomia tributaria dei Comuni. La nuova regola sostitutiva del patto di stabilità vale solo per il 2016 e quindi si pone il problema di introdurre una soluzione strutturale e permanente che superi le complicazioni della legge 243/2012. Le risorse finanziarie previste per il ristoro dei Comuni appaiono sostituite e pertanto sarebbe necessario un adeguamento o l'introduzione di una clausola di salvaguardia. Infine è opportuno tenere presente che le entrate proprie dei Comuni sono scarsamente elastiche al reddito e che dunque gli effetti della prevista e auspicata ripresa economica non avrebbero riflessi risolutivi sul bilancio di parte corrente. Alla luce della legge di stabilità le scelte compiute dal Comune di Trecastrugi con il bilancio di previsione 2016 si rivelano particolarmente prudenti e lungimiranti. Il blocco degli aumenti tributarî e delle addizionali nel 2016 non pone problemi politici all'amministrazione, che ha adeguato strutturalmente le entrate nel 2016 e non intendeva ricorrere alla leva fiscale. La politica di bilancio seguirà pertanto le seguenti linee:

- 1) Si continuerà con la politica dei controlli dell'evasione e/o elusione al fine di ripristinare l'equità fiscale territoriale;
- 2) il calcolo della TARI sarà impostato per coprire i costi del piano finanziario, intervenendo sul miglioramento del servizio di raccolta differenziata con l'obiettivo di contenere i costi del gestore;
- 3) le politiche della spesa saranno orientate alla difesa e qualificazione dei servizi, nonché alla loro espansione laddove verranno prodotti miglioramenti dell'efficienza e riorganizzazioni capaci di recuperare risorse.

Alla luce della legge di stabilità 2016 nonché delle analisi effettuate la tassazione nell'anno 2016 prevede

- a) Per la TASI** (tributo sui servizi indivisibili) l'aliquota è pari a zero sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili del territorio comunale;
- b) Per IMU** sono previste le seguenti aliquote:

- ALIQUOTA 6,00 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

- ALIQUOTA 10,60 per mille

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)

- ALIQUOTA 10,60 per mille

(per tutti gli altri immobili)

- ALIQUOTA 10,60 per mille

(per le aree edificabili)

Inoltre si prevede che

- a)** per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 riportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli del territorio del Comune di Trecastagni;

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio adibita ad abitazione principale;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;

c) la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%, con obbligo di presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo;

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodatario possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodatario oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

d) al fine di rilanciare l'economia edilizia locale, non è prevista alcuna aliquota dell'imposta municipale propria per gli immobili merci (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, così come prevede l'art. 1 comma 13 lettera c) legge 28/12/2015, n.208;

c) **Per l'addizionale comunale**
E' fissata l'aliquota allo 0,8%

PERSONALE	RAGNO STEFANO
	MURABITO ROSARIA
	RACITI STEFANIA
	LA SPINA GIUSEPPE
	MAZZAGLIA ANNA
	MURABITO VINCENZA
	TOSTO GIUSI